



Prot. 909 /vf

Como, 21 giugno 2013

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 10/2013

### **Nuove indicazioni dall'Agenzia del Territorio**

Segnaliamo che dal 7.06.2013 i professionisti che effettuino operazioni catastali – in fase di presentazione delle pratiche DOCFA riguardanti le “prime iscrizioni degli immobili al CEU (estensione procedure di cui alla circ. 1/2009) e controlli sulla titolarità” – dovranno adeguarsi alle nuove indicazioni dell'Agenzia del Territorio.

La documentazione relativa alla procedura è scaricabile sul sito del Collegio [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it) - pagina BACHECA.

### **Costo di realizzazione fabbricato da iscrivere per le finalità in categoria “D”**

Preliminarmente evidenziato che solamente una puntuale analisi delle caratteristiche costruttive di finitura, di dotazione impiantistica, etc, ed un'attenta verifica, di comparazione e ragguglio, di quanto risultante nella banca dati catastale, possono realizzare elaborati estimali – riferibili ad entità immobiliari di cui all'oggetto – connotati da aspetti di oggettività e professionalità, con la presente si forniscono alcune indicazioni relative ai parametri economici riferibili al biennio economico 1988/89 e riguardanti fabbricati catastalmente da classare fra le unità appartenenti al gruppo della categoria “D”.

Nello specifico ci si riferisce alla tipologia che più ricorrenza (nell'80% circa dei casi) coinvolge l'attività dell'ufficio, ovvero la tipologia di immobili, ascrivibili in categoria D/1 (opifici), D/7 (fabbricati), D/8 (fabbricati per attività commerciali e, in particolare, per i magazzini) presentanti, in linea di larga massima, le seguenti caratteristiche:

- 1) Superficie coperta con consistenza compresa fra 500 – 1.000 mq.;
- 2) Porzione interna – circa 100/150 mq. – destinata a uffici, servizi, mensa, etc;
- 3) Altezza interna compresa tra 4,50 6,00 mt.;
- 4) Area scoperta pertinenziale con consistenza corrispondente alla superficie coperta;
- 5) Dotazione impiantistica ordinaria (impianto elettrico, idrico, fognario, etc.); l'esistenza di impianti fissi speciali (carroponti, ascensori, montacarichi, etc.) è da valutare a parte.

Per la determinazione del valore – in applicazione del metodo indiretto del costo di costruzione – di siffatti immobili, da considerare di nuova costruzione se realizzati o completamente ristrutturati in epoca successiva al 1988/89 (biennio censuario di riferimento), attualmente l'ufficio applica i seguenti parametri:

CATASTO

..... SEGUE.....

- a) 300/350 €/mq. Per il costo di costruzione riferito alla consistenza superficiera coperta. Comprende il costo di costruzione del manufatto e degli impianti, gli oneri finanziari, le spese tecniche, gli oneri concessori e il profitto del promotore;
- b) 400/450 €/mq. Per il costo di costruzione (inteso come sommatoria dei costi di cui sopra) per la porzione destinata a uffici, servizi, mensa, etc.;
- c) 30/45 €/mq. Per il valore di mercato per l'apprezzamento dell'intera consistenza del lotto, ovvero della superficie coperta e di quella scoperta;
- d) 15/20 €/mq. Per il costo di sistemazione, da riferire alla consistenza della sola area scoperta, per formazione di recinzione, automazione cancello ingresso, illuminazione, percorsi interni, parcheggi, aiuole, etc.).

E' appena il caso di evidenziare che la circolare 6/2012 ha introdotto un maggior dettaglio circa le componenti da considerare per l'apprezzamento del costo di costruzione; di conseguenza i parametri di cui sopra potrebbero avere utilizzo per un'operazione di verifica dei risultati ottenuti in applicazione dei criteri di cui alla citata circolare.

Quanto sopra, pertanto, in attesa che possono maggiormente condividersi le linee operative di cui alla Circolare 6/2012, al fine di superare le prassi tradizionali consolidate a livello provinciale, sia da parte dell'ufficio che dei professionisti esterni.

### Dal 18 giugno 2013 è entrata in vigore la riforma del condominio

La riforma (Legge 220/2012) attesa da oltre 70 anni è entrata in vigore il 18.06.2013.

Tante sono le novità introdotte, tra cui nuovi requisiti e obblighi per l'amministratore, ridefinizione dei quorum per le assemblee, obbligo del conto corrente, decreto ingiuntivo per condomini morosi, apertura del sito internet condominiale.

Dal 18 giugno, dunque, cambiano le regole!

- **L'amministratore**  
i requisiti, la nomina e la revoca, la polizza assicurativa, il sito web, il conto corrente condominiale, la tenuta dei registri, la riscossione forzosa dei crediti
- **Le parti comuni**  
la modifica della destinazione d'uso, l'installazione di antenne e pannelli solari, il distacco dall'impianto centralizzato, le innovazioni agevolate, la videosorveglianza
- **Il regolamento e l'assemblea**  
i quorum, le sanzioni, gli animali domestici, la delega, la convocazione
- **Il bilancio, le tabelle e le spese**  
il rendiconto annuale e il registro di contabilità, la revisione delle tabelle, il recupero dei crediti, la solidarietà passiva

### Sito web del condominio, opportunità per i condòmini e obbligo per l'amministratore

Tra le novità introdotte dalla Riforma del Condominio, particolarmente interessante è la norma che vincola l'amministratore ad attivare il sito internet del condominio su richiesta dell'assemblea condominiale.

In particolare, (art. 71-ter) "*l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare [...]*".

... *SEGUE*...

Quello che può sembrare a prima vista un adempimento in più per l'amministratore, alla resa dei conti potrebbe risultare un indubbio vantaggio o addirittura un'opportunità! E non solo per l'amministratore, ma anche per tutti i condòmini.

Vediamo come e perché.

L'impianto complessivo della Riforma pone a carico dell'amministratore una quantità notevole di compiti e attribuzione. Basti pensare alla tenuta dei registri: per ogni condominio, l'amministratore deve curare la tenuta del **registro di anagrafe condominiale** "*contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza*".

In più, è responsabilità dell'amministratore anche la compilazione del **registro dei verbali delle assemblee**, del **registro di nomina e revoca dell'amministratore** e del **registro di contabilità**.

Deve, inoltre:

- conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- fornire al condòmino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Se si tiene conto che è la legge stessa a consentire la tenuta della documentazione "con modalità informatizzate", ecco che il sito web condominiale cessa di essere un problema e può diventare una comodissima soluzione.

L'attivazione di un sito internet dedicato al condominio semplificherebbe sicuramente la vita dell'amministratore che avrebbe il vantaggio di rendere disponibili ai condòmini documenti, delibere, resoconti, preventivi senza bisogno alcuno di stampare grossi quantitativi di carta da dover inserire nelle buche postali dei condòmini.

Tutto potrebbe essere gestito dal proprio ufficio e reso disponibile e condivisibile in tempo reale.

Un grande risparmio di tempo e soldi.

**Ma anche per i condòmini si avrebbero tanti vantaggi.**

Sarebbe possibile disporre di un archivio digitale dove poter reperire in qualsiasi momento il documento desiderato, senza incorrere nel classico problema della perdita di comunicazioni, delibere o resoconti cartacei.

Insomma, una gestione documentale semplice e trasparente.

## CORSI CEI

Informiamo che il CEI realizza corsi di formazione basati su argomenti che sono oggetto di Norme e Guide CEI ed hanno lo scopo di agevolare l'approccio degli operatori del settore alla normativa, dando gli strumenti per leggere, interpretare e tradurre in pratica i contenuti delle Norme e delle Guide pubblicate dal CEI.

I corsi sono svolti presso la sede del CEI (a Milano) e in varie altre città d'Italia.

Al seguente link sono pubblicati tutti i corsi programmati per il 2013.

Relativamente ad ogni corso sono indicate le relative date e sedi di svolgimento.

<http://www.ceiweb.it/it/corsi-it/corsi-it.html>

**Conto Termico:  
Registri aperti  
dal 3.06.2013  
all'1.08.2013**

Il GSE ricorda che **dalle ore 9:00 del 03/06/2013 alle ore 21:00 del 01/08/2013** è possibile presentare le richieste di iscrizione ai Registri riservati agli interventi di cui all'art. 4, comma 2 lettere *a*) e *b*) del D.M. 28/12/2012, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti privati.

**Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica**, mediante l'applicazione informatica Portaltermico disponibile sul portale del GSE (<https://applicazioni.gse.it>). Il GSE formerà le graduatorie sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste.

**Attestato di  
Prestazione  
Energetica,  
detrazioni fiscali  
del 65%, bonus  
mobili... Entra in  
vigore il Decreto  
Legge 63/2013**

D.L. 04.06.2013,  
n. 63  
G.U. 05.06.2013,  
n. 130

È stato pubblicato il D.L. recante "*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE [...] sulla prestazione energetica [...], nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*" (in vigore dal 6.06.2013) che apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 192/2005, proroga le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, estendendole anche agli arredi e porta la detrazione per riqualificazione energetica dal 55% al 65%.

Di seguito le novità previste dal Decreto.

#### **Attestato di prestazione energetica**

L'art. 2 del D.L. introduce l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, definito come "*il documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica*".

#### **Criteri generali e metodologia di calcolo**

Il D.L. stabilisce che nuovi criteri di calcolo (in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE) saranno definiti attraverso specifici decreti che terranno conto delle normative tecniche UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN.

#### **Edifici ad energia quasi zero**

Dal 31.12.2018 gli edifici pubblici di nuova costruzione devono essere "edifici a energia quasi zero".

Dall'01.01.2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Entro il 31.12.2014 con apposito decreto sarà definito il "Piano di Azione" che conterrà le modalità operative finalizzate ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

#### **Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione**

L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici è sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m<sup>2</sup> (250 m<sup>2</sup> dal 2015).

Nei contratti di compravendita e nei nuovi contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'APE.

L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio; in particolare, l'APE per più unità immobiliari può essere prodotto solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso e siano servite dallo stesso impianto termico (se presente).

L'APE ha validità di 10 anni dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE; comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'unità immobiliare, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.

... *SEGUE*....

### **Sanzioni amministrative**

Per il mancato rilascio dell'APE per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.

### **Norme transitorie**

In attesa dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono le seguenti:

- **raccomandazione CTI 14/2013**
- **UNI/TS 11300 - Parte 1** (determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale);
- **UNI/TS 11300 - Parte 2** (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione);
- **UNI/TS 11300 - Parte 3** (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva);
- **UNI/TS 11300 - Parte 4** (utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria).

### **Detrazioni per efficientamento energetico**

La detrazione per riqualificazione energetica degli edifici è elevata al 65% delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al:

- 31.12.2013 per interventi su singole unità immobiliari, con l'esclusione delle spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- 30.06.2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

La detrazione del 65% va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

### **Proroga detrazioni 50%**

La detrazione per interventi di ristrutturazioni immobiliari è prorogata al 31 dicembre 2013.

### **Bonus mobili**

Ai contribuenti che procedono alla ristrutturazione di un immobile è riconosciuta l'estensione della detrazione del 50% anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un massimo di 10.000 euro.

### **Qualificazione degli installatori degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**

Gli installatori di caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, devono possedere i requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/2008.

Entro il 31 ottobre 2013 le Regioni e le Province autonome attiveranno un programma di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di soggetti formatori.

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.daPubblicazioneGazzetta=2013-06-05&atto.codiceRedazionale=13G00107](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.daPubblicazioneGazzetta=2013-06-05&atto.codiceRedazionale=13G00107)

**Agevolazioni prima casa: Non decadono per la rinuncia all'usufrutto**  
Cass. 07.12.2012, n. 22244

La Cassazione chiarisce che **la rinuncia all'usufrutto non comporta la decadenza del contribuente dal beneficio fiscale goduto per l'immobile acquistato come prima casa.**

Nel caso in esame un contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo, in sede di rogito, delle agevolazioni fiscali per la prima casa ed aveva, successivamente, rinunciato all'usufrutto sull'immobile conservando la nuda proprietà. L'Ufficio del registro presentava ricorso sostenendo che il contribuente non aveva più diritto all'agevolazione, in quanto non aveva più il godimento del bene.

I giudici della Suprema Corte stabiliscono che «le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all'usufrutto, e che quest'ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l'estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà».

**Rapporto OMI 2013, la pubblicazione con il quadro completo sul mercato immobiliare italiano**

Il mercato immobiliare delle abitazioni ha perso nel 2012 oltre 150mila compravendite rispetto all'anno precedente: si tratta del peggior risultato dal 1985 quando le abitazioni oggetto di compravendita erano state circa 430.000. È il dato di partenza del "Rapporto Immobiliare 2013" pubblicato nei giorni scorsi dall'OMI, l'Osservatorio Immobiliare Italiano (Agenzia del Territorio). Dedicato al settore residenziale, il Rapporto offre il bilancio del mercato immobiliare delle abitazioni nel 2012, basato sulle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Le analisi riportate nel documento presentano:

- gli andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze;
- le classi dimensionali, le superfici complessive e le superfici medie delle abitazioni oggetto di compravendita, stimate in relazione ai vani catastali;
- gli andamenti dei volumi di compravendite della nuda proprietà delle abitazioni;
- il valore del volume di scambio delle abitazioni, stimato sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare;
- le caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito tramite mutuo ipotecario (capitale erogato complessivo e medio per unità, durata e tasso di interesse medio iniziale pattuito).

Per una più agevole consultazione il Rapporto si compone di:

- una parte generale, contenente i dati nazionali suddivisi per macro-aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole)
- una parte speciale, con 14 schede regionali, ciascuna dedicata ad una o più regioni, in cui sono riportati i dati sul mercato immobiliare residenziale con il dettaglio delle province e dei capoluoghi.

Infine, è presente un Capitolo curato dall'ABI e dedicato all'indice di *affordability*, ossia l'indice che misura la possibilità di accesso all'acquisto di un'abitazione da parte delle famiglie.

[http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/RI\\_2013\\_Quadro\\_generale.pdf](http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/RI_2013_Quadro_generale.pdf)

**T.U. Sicurezza sul Lavoro, ecco la versione aggiornata a maggio 2013**

Il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15.05.2008 (D.Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8FF9C722-DAA6-4170-88C3-131AC317957A/0/TU8108EdMaggio2013.pdf>

**Circolare del Ministero con chiarimenti applicativi sulle attrezzature di lavoro**  
Min. Lav.  
Circ. 10.06.2013,  
n. 21

**Con la Circ. n. 21/2013 vengono forniti chiarimenti** in merito all'applicazione dell'Accordo del 22.02.2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione**, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i.

**Con una prima analisi della Circolare, evidenziamo:**

**Al punto 1)** corsi aggiornamento in aula si possono fare con un solo docente

**Al punto 2)** modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi:

- Addetti alla conduzione di PLE
- Addetti alla conduzione di gru per autocarro, gru a torre
- Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Addetti alla conduzione di gru mobili
- Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- Addetti conduzione di escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

**Al punto 3)** validità dell'abilitazione ed aggiornamento: durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento (punto 6.2 ASR) con periodicità almeno quinquennale.

**Al punto 4)** attrezzature con specifica abilitazione degli operatori: quelle indicate nell'accordo sono da intendersi esaustive e non esemplificative. Esclusi dall'elenco le seguenti attrezzature: "ponti mobili sviluppati ad azionamento manuale", "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforme", trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", "i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc...

**Al punto 5)** riconoscimento formazione pregressa - decorrenza validità: per i corsi al punto 9.1(B)(C) ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento; per i corsi al punto 9.1 (A) la validità di 5 anni decorre dall'entrata in vigore del ASR.

**Al punto 6)** riconoscimento formazione pregressa - documentazione: la documentazione indicata al punto 9.3 dell'ASR ha natura esemplificativa e non tassativa.

**Al punto 7)** Allegati III E Seguenti, Punto 1.0: Addetti alla conduzione di PLE - il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato

**Al punto 8)** Requisiti dei docenti: Per i docenti dei moduli giuridico - tecnico: i requisiti nel settore della formazione e della prevenzione devono essere contemporaneamente presenti. Per i docenti dei moduli pratici è richiesta l'esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzo dell'attrezzature di che trattasi.

**Al punto 9)** allegato V: chiarito l'aspetto della "valutazione"

**Al punto 10)** operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: qualora siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni dell'allegato A dell'ASR, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

**Al punto 11)** lavoratori settore agricolo: compresi nell'articolo 2135 c.c.(come modificato dal D.Lgs. 18/05/2011 n. 228)

**Al punto 12)** dichiarazione: deve essere redatta dal DL, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati e deve dichiarare che gli stessi sono stati formati secondo la normativa vigente (PRE-POST ASR).

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2C94F1EC-C881-4BCF-907D-2B4C158D1BF6/0/Circn21\\_10giugno2013.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2C94F1EC-C881-4BCF-907D-2B4C158D1BF6/0/Circn21_10giugno2013.pdf)

**DVR con  
Procedure  
standardizzate:  
ecco le FAQ del  
Ministero del  
Lavoro**

Dall'01.06.2013 per le piccole aziende non è più possibile autocertificare la valutazione dei rischi ed è diventato obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure Standardizzate in materia di sicurezza sul lavoro.

Diversi tecnici pongono quesiti sul corretto utilizzo delle procedure standardizzate e le relative questioni da affrontare.

Il Ministero del Lavoro, attraverso apposite FAQ (Frequently Asked Question), ha cercato di fornire una risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenutegli da parte di datori di lavoro, consulenti e lavoratori riguardo il DVR, l'uso e la compilazione attraverso le Procedure Standardizzate.

Nella FAQ sono presenti domande interessanti, tipo:

- *Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?*
- *È sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?*
- *I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?*
- *L'elenco pericoli è esaustivo?*
- *A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?*
- *Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?*
- *È necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?*

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf)

[B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf)

[http://www.procedurestandardizzate.net/?utm\\_source=3597&utm\\_medium=portale\\_procedurestandardizzate](http://www.procedurestandardizzate.net/?utm_source=3597&utm_medium=portale_procedurestandardizzate)

**Riorganizzazione  
del servizio  
Edilizia Privata  
Comune di Como**

Si informa che è attivo il Servizio di appuntamenti on-line Settore Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata e Paesaggio.

Tale servizio è raggiungibile nella pagina istituzionale del portale del Comune di Como ([www.comune.como.it](http://www.comune.como.it)) nella sezione dell'Area Governo del Territorio, Settore Pianificazione Urbanistica-Edilizia (<http://www.comune.como.it/uffici-comunali/governo-del-territorio/pianificazione-edilizia/>).

Essendo attualmente il Servizio attivo in via sperimentale, è opportuno segnalare le eventuali problematiche che potrebbero essere riscontrate durante l'utilizzo dell'applicazione.

**Monografia "I  
diritti  
edificatori"**

Comunichiamo che a partire dall'11/06/2013, nell'area riservata de "Il Corriere de Iure Publico" è possibile consultare e scaricare la nuova monografia (in versione pdf stampabile) "I diritti edificatori", edita a cura dei Comitati Scientifici della Fondazione de Iure Publico, quale approfondimento tematico della rivista on line della nostra Fondazione.

Ricordiamo inoltre che, sempre nell'area riservata de "Il Corriere de Iure Publico", è disponibile in versione integrale la monografia "Tutela e valorizzazione del paesaggio in Lombardia", finora pubblicata per singoli capitoli a cadenza settimanale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
